

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 30.12.2005 il Comune di Cattolica ha stipulato con il Comune di Gabicce Mare (PU) ed il Comune di Sant'Angelo in Lizzola (PU) la convenzione ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dell'art.15 della Legge 07.08.1990, n.241 e dell'art.15 della Legge 07.08.2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) per la costituzione di un Ufficio comune di Avvocatura Civica al quale affidare l'esercizio in forma associata della relativa funzione per conto degli Enti convenzionati;

- che, secondo quanto previsto dall'art.13 della Convenzione (Impegni reciproci), i Comuni convenzionati si sono impegnati, tra l'altro, a dare immediata attuazione, mediante apposita disciplina, alle norme di contratto collettivo nazionale previste per gli Enti provvisti di Avvocatura;

Visto l'art.69, comma 2, del D.P.R. 268/1987 che prevede per i professionisti legali: "Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n.1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.";

- l'art.27 dell'Accordo collettivo nazionale integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali 1998-2001 (cosiddette "code contrattuali"), entrato in vigore il 15.09.2000 e contenente la seguente normativa per gli Enti provvisti di Avvocatura: "Gli Enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al Regio Decreto Legge 27.11.1933, n.1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa, la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art.10 del Contratto Collettivo del lavoro del 31.03.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi Enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente C.C.N.L.",

Vista la deliberazione G.C. n.93 del 20.07.2005 con la quale è stata disciplinata la corresponsione dei compensi professionali dovuti al Responsabile dell'Ufficio associato di Avvocatura Civica;

- la Nota del Responsabile dell'Ufficio associato di Avvocatura Civica prot. n.50/07 del 25.07.2007 con la quale vengono avanzate alcune proposte di modifica del disciplinare approvato con la deliberazione suddetta;

Ritenuto di dover e poter accogliere le suddette proposte di modifica degli artt.9, 5 e 6 del disciplinare suddetto per le ragioni indicate nella citata Nota prot. n.50/07 del 25.07.2007, adeguando la disciplina della corresponsione dei compensi professionali dovuti al responsabile dell'Avvocatura comunale per l'attività procuratoria e di difesa dell'Ente posta in essere sulla base degli incarichi ricevuti a seguito dell'attivazione dell'Ufficio;

- pertanto necessario ed opportuno, sulla base di tali presupposti, approvare la seguente modifica disciplina dei compensi professionali spettanti al Responsabile dell'Ufficio associato di Avvocatura Civica per l'attività procuratoria e di difesa dell'Ente posta in essere sulla base degli incarichi ricevuti a seguito dell'attivazione dell'Ufficio;

Visto :

- gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.165/2001;

Con voti unanimi e palesi

**D E L I B E R A**

1) di approvare le seguenti modifiche alla disciplina della corresponsione dei compensi professionali dovuti al Responsabile dell'Ufficio associato di Avvocatura Civica convenzionato:

Art.9, comma 2:

"2. Essi, in attuazione art.1, comma 208, della Legge 23.12.2005, n.266 (Legge Finanziaria 2006), sono dovuti al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, trattandosi di oneri accessori che conseguono automaticamente ed in via generale al pagamento dei diritti e degli onorari di giudizio. Sono pertanto a carico del dipendente gli oneri accessori e riflessi per la parte relativa al datore di lavoro dovuta per legge (CPDEL, INAIL ed INADEL)."

Art.5

"1. Qualora il provvedimento giudiziale favorevole all'Ente non si pronunci sulle spese o pronunci compensazione totale delle spese legali, le competenze sono dovute nella misura della notula presentata dall'Avvocato all'Ente ridotta del 30%".

Art.6

"1. Qualora il provvedimento giudiziale favorevole all'Ente pronunci compensazione parziale delle spese legali, è dovuta la quota delle competenze giudizialmente liquidate, mentre sulla quota sulla quale è caduta la compensazione le competenze sono dovute nella misura della notula presentata dall'Avvocato all'Ente ridotta del 30%."

2) di stabilire che la suddetta normativa disciplina l'attività procuratoria e di difesa dell'Ente posta in essere dall'Ufficio associato di Avvocatura comunale sulla base degli incarichi ricevuti a seguito dell'attivazione dell'Ufficio;

3) di dare atto che a seguito delle modifiche approvate con il presente atto la disciplina della corresponsione dei compensi professionali dovuti al Responsabile dell'Ufficio associato di Avvocatura Civica convenzionato è la seguente:

"Art.1

Le competenze dell'Avvocato Responsabile del Servizio Legale per le prestazioni giudiziali svolte per l'Ente sono dovute, a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al R.D.L. n.1578/1933 e della relativa Tariffa professionale, nei limiti e con le modalità stabilite dalla seguente disciplina.

Art.2

1. Ai fini della presente disciplina, per sentenza favorevole all'ente si intende ogni decisione emessa da organi giurisdizionali, arbitrali, o giustiziali (es. ricorsi amministrativi) che, in rito o nel merito, ancorchè non definitiva, e qualunque sia la sua natura e qualificazione formale:

- a) nel caso in cui l'Ente sia convenuto/resistente, non accolga, neppure parzialmente, la domanda contenuta nell'azione giudiziale,
- b) nel caso in cui l'Ente sia attore/ricorrente accolga, seppure parzialmente, la domanda contenuta nell'azione giudiziale.

2. Ai fini della presente disciplina costituisce inoltre provvedimento giudiziale favorevole all'Ente ogni decisione che dichiari l'estinzione del giudizio a seguito dell'avvenuta transazione delle parti.

#### Art.3

1. L'Avvocato Responsabile del Servizio Legale è obbligato, ove possibile, a presentare al Giudice competente, insieme con gli atti di causa, la notula delle spese, dei diritti e degli onorari secondo le norme del c.p.c. e dell'ordinamento professionale.

#### Art.4

1. Qualora il provvedimento giudiziale favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali in conformità alla notula presentata dall'Avvocato insieme agli atti di causa, le competenze sono dovute nei limiti di quanto giudizialmente liquidato.

#### Art.5

1. Qualora il provvedimento giudiziale favorevole all'Ente non si pronunci sulle spese o pronunci compensazione totale delle spese legali, le competenze sono dovute nella misura della notula presentata dall'Avvocato all'Ente ridotta del 30%."

#### Art.6

1. Qualora il provvedimento giudiziale favorevole all'Ente pronunci compensazione parziale delle spese legali, è dovuta la quota delle competenze giudizialmente liquidate, mentre sulla quota sulla quale è caduta la compensazione le competenze sono dovute nella misura della notula presentata dall'Avvocato all'Ente ridotta del 30%."

#### Art.7

1. L'Avvocato cura, per conto ed in nome dell'Ente, l'esazione dei diritti e degli onorari nei giudizi da esso trattati.

#### Art.8

1. Qualora, a seguito di provvedimento giudiziale favorevole all'Ente che condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il relativo credito dell'Ente rimanga totalmente insoluto, le competenze sono dovute sulla base della notula presentata dall'Avvocato all'Ente e prodotta in giudizio.

#### Art.9

1. I compensi di cui alla presente disciplina hanno natura retributiva stipendiale.
2. Essi, in attuazione art.1, comma 208, della Legge 23.12.2005, n.266 (Legge Finanziaria 2006), sono dovuti al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, trattandosi di oneri accessori che conseguono automaticamente ed in via generale al pagamento dei diritti e degli onorari di giudizio. Sono pertanto a

carico del dipendente gli oneri accessori e riflessi per la parte relativa al datore di lavoro dovuta per legge (CPDEL, INAIL ed INADEL).

3. I suddetti compensi sono corrisposti dal Servizio Finanziario del Comune di Gabicce Mare, previo apposito atto di accertamento di entrata ed impegno di spesa del relativo responsabile, mediante inserimento nella busta paga del mese successivo al giorno di pagamento del relativo importo da parte del Comune di Cattolica.

4. A tal fine, il dirigente del Servizio Finanziario del Comune di Cattolica provvede, previa l'adozione dei necessari atti contabili, al pagamento in favore del Comune di Gabicce Mare dell'importo portato dalla notula presentata dal legale entro il mese successivo al giorno di presentazione della notula.

5. Fatto salvo il caso previsto dall'art.4, in tutti i casi in cui la notula presentata dal Responsabile dell'Avvocatura è destinata a gravare sul bilancio dell'Ente per un importo superiore a Euro 5.000,00.= essa deve essere corredata di parcella opinata dal competente Ordine professionale, con spese a carico dell'Amministrazione. In tutti gli altri casi, il Responsabile del Servizio Finanziario provvede a corrispondere i compensi, con le modalità ed i limiti sopra disciplinati, sulla base della notula presentata dall'Avvocato".

---

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

**D E L I B E R A**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

